

STATUTO

DELLA

FONDAZIONE ONLUS

CASA DI RIPOSO

LEANDRA



Azienda di Servizi alla Persona Casa Leandra

Residenza Sanitaria Assistenziale

INDICE

- Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
- Art. 2 SCOPI E ATTIVITA'
- Art. 3 PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI DI RIFERIMENTO
- Art. 4 PATRIMONIO
- Art. 5 ORGANI
- Art. 6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE
- Art. 7 DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art. 8 DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI
- Art. 9 REQUISITI ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE
- Art. 10 CONVOCAZIONI, ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art. 11 ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI
- Art. 12 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art. 13 PRESIDENTE
- Art. 14 VICE PRESIDENTE
- Art. 15 REVISORE LEGALE
- Art. 16 DIRETTORE GENERALE
- Art. 17 ESERCIZI SOCIALI
- Art. 18 DURATA ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE
- Art. 19 NORMA FINALE



Andrea Carli

Azienda di Servizi alla Persona Casa Leandra

Residenza Sanitaria Assistenziale

Art. 1 - Denominazione e sede

Ai sensi dell'articolo 7, comma 10 bis, della Legge Regionale 13 febbraio 2003, n. 1- nel rispetto delle originarie tavole di fondazione, l'ASP "Casa Leandra" è trasformata in fondazione di diritto privato con la denominazione "Fondazione ONLUS Casa di Riposo Leandra", organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare nei rapporti con i terzi tale denominazione, ovvero la denominazione abbreviata di: "R.S.A. - Casa Leandra ONLUS".

La Fondazione ha sede legale in Canneto sull'Oglio. Piazza Gramsci n. 60. La Fondazione potrà provvedere all'istituzione di sedi secondarie, uffici, delegazioni ed ogni genere di unità locale consentita dalla normativa vigente.

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 - Scopi e attività

La fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo di offrire servizi e prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie prioritariamente a favore di persone svantaggiate, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche o anziane, in conformità alla tradizione dell'ente.

Attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare da erogare direttamente ovvero mediante convenzioni o accordi con enti pubblici e privati.

In conformità alla sua origine e tradizione la Fondazione svolge la propria attività con particolare riferimento alla tutela dei soggetti anziani, con prioritario intento verso i residenti del Comune di Canneto sull'Oglio.

La Fondazione persegue la propria finalità senza distinzione di sesso, censo, cultura, religione, condizione sociale e politica nel rispetto del dettato costituzionale, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Per perseguire i propri scopi istituzionali la Fondazione intende:

a) promuovere la salute, il benessere, l'autonomia personale e sociale, la qualità della vita delle persone anziane, in particolare se in condizioni di svantaggio, attraverso interventi sanitario-assistenziali e riabilitativi, in regime residenziale, non residenziale, ambulatoriale, secondo logiche di appropriatezza, di personalizzazione, di prevenzione, cura e assistenza, per garantire buone condizioni di salute e di qualità della vita;

b) promuovere o realizzare servizi di carattere innovativo o sperimentale legati al divenire delle condizioni sociali e socio-sanitarie del territorio; valorizzare l'opera del volontariato nelle forme più consone alle finalità proprie;

c) svolgere attività di raccolta fondi, utilizzando metodi adeguati ed eticamente conformi al presente Statuto;

d) stipulare convenzioni con altri enti sia pubblici sia privati per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali;

e) costituire e/o partecipare e/o concorrere alla costituzione di enti la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe.

Azienda di Servizi alla Persona Casa Leandra

Residenza Sanitaria Assistenziale

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 comma 5 del D. Lgs. del 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - Principi e valori fondamentali di riferimento

La Fondazione è dotata di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera improntando la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

La Fondazione riconosce la centralità della persona, in quanto titolare del diritto alla salute, al benessere, alla qualità della vita e alle relazioni sociali.

I principi e valori che ispirano i programmi, l'organizzazione e l'attività della Fondazione ed i rapporti con gli utenti, fanno riferimento:

- a) ai principi di uguaglianza ed imparzialità nell'erogazione dei servizi;
- b) alla continuità organizzativa-assistenziale della rete dei servizi di cura ed assistenza, ai criteri di appropriatezza e personalizzazione dei progetti e degli interventi, secondo logiche di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi e delle prestazioni;
- c) alla partecipazione dell'utente e della famiglia come fattore indispensabile per il miglioramento di qualità del progetto e dell'intervento di cura ed assistenza. A tal fine individua strumenti di relazione con le famiglie degli ospiti presenti.

La Fondazione sviluppa modelli organizzativi e gestionali che valorizzano il lavoro, la sua qualità professionale e la sua crescita, la responsabilità e il protagonismo degli operatori, come condizione fondamentale per promuovere qualità crescente all'utenza, personalizzazione del servizio, partecipazione delle famiglie e della società ai processi e agli interventi di cura ed assistenza.

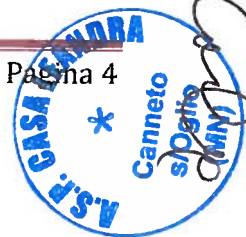
Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione patrimoniale così come indicata nell'atto di trasformazione in persona giuridica di diritto privato;
- dai beni mobili e immobili comunque pervenuti alla Fondazione con tale specifica destinazione o destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.



Azienda di Servizi alla Persona Casa Leandra

Residenza Sanitaria Assistenziale

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 – Organi

Sono organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione
2. Il Presidente
3. Il Revisore Legale

Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione: composizione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri effettivi che durano in carica cinque anni.

I consiglieri sono nominati/designati come segue:

- numero 3 (tre) dal Consiglio Comunale di Canneto sull'Oglio, nominati secondo criteri individuati da specifico regolamento comunale per la nomina dei consiglieri di competenza del Consiglio Comunale;
- numero 1 (uno) dal Sindaco del Comune di Canneto sull'Oglio;
- numero 1 (uno) dal Consiglio di Amministrazione uscente.

Il Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza, convocata dal Presidente uscente, nomina il Presidente ed un Vicepresidente. Il Consiglio, così convocato, è presieduto dal Consigliere più anziano di mandato o a parità di condizioni, dal Consigliere più anziano di età. Un Consigliere non può essere eletto Presidente per più di due mandati.

Per la carica di consigliere non è previsto il riconoscimento di alcuna indennità di funzione ad eccezione del rimborso delle spese debitamente documentate e sostenute per l'espletamento del mandato.

Il Consiglio di Amministrazione, con apposito atto, determinerà l'indennità di funzione spettante al Presidente nei limiti previsti dall'articolo 10, comma 6 – lett. c), del D.Lgs. 460/1997 e s.m.i.. Tale indennità di carica in ogni caso non potrà superare il compenso previsto per la carica di Sindaco del Comune di Canneto Sull'Oglio. Qualora il Consiglio di Amministrazione provveda alla nomina del Direttore Generale l'indennità di carica spettante al Presidente non potrà superare il 50% del limite previsto dalla richiamata legge.

Art. 7 - Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rinominati senza interruzioni di mandato. La carica decorre dalla data della prima adunanza del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla data di naturale scadenza; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e sino alla medesima, effettuata ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, rimane in carica il



Azienda di Servizi alla Persona Casa Leandra

Residenza Sanitaria Assistenziale

Consiglio uscente.

Pertanto, 90 giorni prima della data di scadenza per fine mandato, devono essere attivate le procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione; a tal fine il Presidente, entro il termine di cui sopra, comunica ai soggetti titolari del diritto di nomina dei Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, la scadenza per compimento del mandato richiedendo, nel contempo, di procedere alle designazioni di competenza.

Art. 8 - Decadenza e cessazione dei Consiglieri

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, decadono dalla carica. Della decadenza ne prende atto il Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva al verificarsi della medesima.

In tutti i casi in cui, durante il mandato, venissero a mancare uno o più Consiglieri, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente entro 10 giorni dalla stessa ne dà comunicazione, affinché si provveda alla nomina in surroga, al soggetto titolare della competenza alla nomina, e cioè:

-il Consiglio Comunale di Canneto sull'Oglio in caso di morte, rinuncia o decadenza di uno dei tre componenti designati dal Consiglio stesso;

-il Sindaco del Comune di Canneto sull'Oglio in caso di morte, rinuncia o decadenza sia del componente nominato dal Sindaco che del componente nominato dal Consiglio di Amministrazione uscente.

I Consiglieri, nominati in surroga, restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Qualora venisse meno, contestualmente, la maggioranza dei Consiglieri per dimissioni, decadenza o per altra causa, l'intero Consiglio si intende decaduto: nel caso suddetto il Presidente, entro 5 giorni dal verificarsi di tale fattispecie, inoltra la richiesta di rinnovo del nuovo Consiglio di Amministrazione ai soggetti titolari del diritto di nomina, così come previsto dall'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 - Requisiti ed incompatibilità alla carica di Consigliere

Non possono essere nominati consiglieri della Fondazione coloro che :

1) Si trovano nelle situazioni previste dall'art. 58, 1° c. e art. 60 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dall'art. 2382 del Codice civile;

2) sono stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti la nomina;

3) Si trovano in situazione debitoria o di contenzioso nei confronti della Fondazione.

Sono altresì incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione: il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali del Comune di Canneto sull'Oglio oltreché i dipendenti della Fondazione stessa.

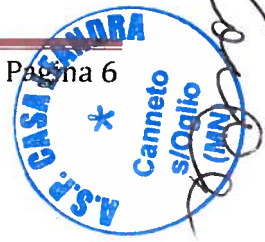
Le incompatibilità devono essere rimosse entro 30 giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica di Consigliere della Fondazione.

Art. 10 - Convocazioni, adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente e si riunisce, di norma, presso la sede della Fondazione.

Allegato alla deliberazione n. 4 del 18.3.2014

Pagina 6



Azienda di Seraigi alla Persona Casa Leandra

Residenza Sanitaria Assistenziale

Il Consiglio si riunisce almeno ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga utile o necessario, ovvero venga richiesto in forma scritta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 3 (tre) Consiglieri. In questo ultimo caso il Presidente deve riunire il consiglio entro 15 gg.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima in caso di urgenza. Gli inviti possono essere trasmessi anche con posta elettronica o con strumenti elettronici o informatici in grado di comprovare l'avvenuta ricezione della convocazione.

In fase di insediamento del nuovo Consiglio il Presidente uscente convoca il Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla data di naturale scadenza del Consiglio da lui presieduto o, in caso di mancata nomina dei nuovi Consiglieri nei tempi previsti dall'art. 7 dello Statuto, dalla data del provvedimento di nomina della maggioranza qualificata dei quattro/ quinti dei componenti del Consiglio.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti, e con accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere di trattare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione di norma partecipa il Responsabile Amministrativo della Fondazione e/o suo delegato, che funge da Segretario e cura i verbali delle sedute.

Alle sedute possono altresì essere invitate, con funzioni consultive, le persone ritenute utili o necessarie in funzione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 11 - Adozione delle deliberazioni

Il Consiglio, validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, adotta le deliberazioni a maggioranza dei membri presenti. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti ed hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni inerenti modifiche allo Statuto, dismissioni dei beni patrimoniali indicati nell'atto di trasformazione in relazione al disposto dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 207/2001, con il contestuale reinvestimento dei relativi proventi e l'estinzione della Fondazione, devono essere adottate con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di Segretario verbalizzante, in caso di assenza del Responsabile Amministrativo, sono affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri intervenuti.

I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o controversie loro proprie o verso gli enti a cui appartengono.

Si devono inoltre astenere dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse dei corpi cui appartengono, o comunque soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

Art. 12 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione competono i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, avvalendosi delle funzioni e dei poteri del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del Patrimonio, in osservanza del combinato disposto di cui alle lett. d) ed a) comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.



Azienda di Servizi alla Persona Casa Leandra

Residenza Sanitaria Assistenziale

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a) deliberare le modifiche Statutarie e le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione, da sottoporre alle competenti autorità a norma di legge;
- b) adottare i Regolamenti per l'organizzazione e la gestione della Fondazione e le loro modifiche e gli atti interpretativi ed applicativi ed i regolamenti relativi alle modalità di erogazione dei servizi e ai rapporti con i diversi portatori di interesse della Fondazione;
- c) approvare il Budget previsionale annuale e definire gli obiettivi ed i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione
- d) approvare il Bilancio consuntivo annuale e la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione;
- e) vigilare e controllare l'esecuzione delle deliberazioni e verificare la rispondenza dei risultati della gestione ai programmi della Fondazione;
- f) deliberare l'accettazione di donazioni e lasciti;
- g) deliberare il conferimento, nelle forme previste dalla legge, di eventuali specifiche funzioni e responsabilità al Presidente della Fondazione ovvero ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione o al responsabile Amministrativo o ad altri funzionari della Fondazione.
- h) Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici, copia di atti notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato, nei rispetto dei limiti della ragionevolezza e secondo le modalità organizzative disposte dalla Fondazione.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con enti, amministrazioni pubbliche e private, operatori privati ed associazioni operanti in ambiti ritenuti utili alla Fondazione.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determina l'ordine del giorno delle sedute e svolge funzione propulsiva del Consiglio stesso regolandone i lavori, esercita tutte le funzioni ed i poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione con specifici atti.

Nei casi di comprovata urgenza e sempre che non sia possibile convocare il Consiglio di Amministrazione, il Presidente adotta i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli al Consiglio alla prima seduta utile e comunque entro i successivi 30 giorni.

Art. 14 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento. Negli atti compiuti dal Vice Presidente si deve dare atto del motivo di assenza o impedimento del Presidente.

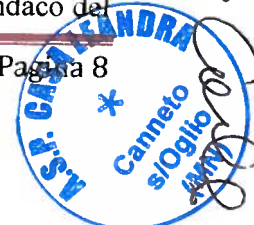
Se fossero contemporaneamente assenti od impossibilitati ad esercitare la carica sia il Presidente che il Vice presidente, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano per data di nomina o, in caso di contemporaneità di nomina, dal Consigliere più anziano per età.

Art. 15 - Il Revisore Legale

Il Revisore Legale è l'organo di controllo della Fondazione e viene nominato dal Sindaco del

Allegato alla deliberazione n. 4 del 18.3.2014

Pagina 8



Azienda di Servizi alla Persona Casa Leandra

Residenza Sanitaria Assistenziale

Comune di Canneto Sull'Oglio e deve essere scelto nell'ambito del registro dei revisori legali..

Al Revisore Legale si applicano le incompatibilità previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione riportate all'articolo 9.

Esso dura in carica per tre anni, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di cessazione e dura in carica per tre anni con decorrenza della data di nomina.

Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lett. c), D.Lgs. 460/1997 e s.m.i..

Il Revisore Legale deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.

Il Revisore Legale redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore Legale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione: deve obbligatoriamente partecipare alla seduta di approvazione del Bilancio Consuntivo.

Può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione.

Art. 16 - Il Direttore Generale

Il Direttore Generale se previsto con motivata deliberazione del consiglio è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

L'incarico di Direttore Generale può essere conferito, con contratto di diritto privato, a soggetto scelto tra il personale dell'Ente in possesso di adeguata professionalità, competenze gestionali multidisciplinari e di management, ovvero l'incarico di Direttore può essere conferito anche al di fuori della dotazione organica della Fondazione, con contratto di diritto privato, a soggetti in possesso dei requisiti sopra riportati.

Può essere nominato anche uno dei membri del Consiglio; in quest'ultimo caso, al Consigliere incaricato delle funzioni previste dal presente articolo, non viene riconosciuta alcuna indennità di funzione ad eccezione del rimborso delle spese debitamente documentate per l'espletamento del mandato.

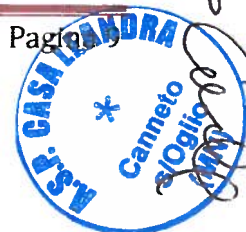
In sede di nomina il Consiglio di Amministrazione attribuisce la gestione ordinaria ed eventualmente parte delle sue funzioni al Direttore Generale.

Il Direttore Generale rappresenta il vertice gestionale ed organizzativo della Fondazione.

Al Direttore Generale compete la responsabilità di provvedere all'attuazione degli indirizzi assunti dal Consiglio di Amministrazione, al quale relaziona sull'attività svolta, collabora strettamente con il Presidente e svolge funzioni di segretario nelle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale si occupa della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa rientrando nella gestione ordinaria della Fondazione, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, di coordinamento, di controllo. E' titolare dei rapporti sindacali e dei procedimenti disciplinari.

L'incarico di Direttore Generale può essere revocato, con un preavviso di 30 giorni, dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato in ragione della valutazione negativa dell'operato e/o del venir meno del rapporto fiduciario.



Azienda di Servizi alla Persona Casa Leandra

Residenza Sanitaria Assistenziale

Art. 17 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente, con il parere del Revisore Legale.

Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget previsionale di gestione relativo all'anno successivo.

Art. 18 - Durata ed estinzione della Fondazione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue, nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore che provvederà alla liquidazione ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre ONLUS residenti o con sede operativa a Canneto sull'Oglio, o ai fini di pubblica utilità indicate dal Consiglio di Amministrazione stesso o dal Consiglio Comunale.

Il liquidatore dovrà acquisire il parere preventivo dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190 della L. 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni.

Art. 19 - Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

